



COMUNE DI S. MARIA LA LONGA
PROVINCIA DI UDINE

Ufficio Tecnico

Santa Maria la Longa, 29 ottobre 2021

Oggetto: D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e L.R. 7 settembre 1990, n. 43. Fascicolo: SVA-SCR/1835.

Procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) del progetto di “realizzazione di un parco fotovoltaico per la produzione di energia elettrica per una potenza in immissione di 105 MW, comprensivo delle opere di rete per la connessione - **Parco Solare Ciase Sterpet**” da realizzarsi nei Comuni di Pavia di Udine e Santa Maria la Longa.

PARERE SULLE INTEGRAZIONI.

Spett.le **REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

**Direzione Centrale difesa dell’ambiente, energia e
sviluppo sostenibile**

Servizio valutazioni ambientali

pec: ambiente@certregione.fvg.it

Con riferimento all’istanza relativa al progetto di parco fotovoltaico in oggetto e alla **RICHIESTA PARERE** sulle **INTEGRAZIONI** presentate, inviata da codesto Servizio con nota prot. n. 0053025/P del 29.09.2021 (acquisita al prot. n. 5515 del 30.09.2021), esaminata la documentazione integrativa presentata in data 28.09.2021 dalla società Parco Solare Friulano 2 s.r.l., si prende atto dalla della volontà del proponente di assecondare le osservazioni inviate da questa amministrazione comunale in data 6.08.2021 prot. 4421 /PEC.

In particolare, si prende atto dell’aggiunta nel quadro economico di una cifra fissa (44.500 €) da destinarsi alla manutenzione del verde di mitigazione, punto non derogabile per questa amministrazione per la realizzazione di impianti di queste dimensioni, che dovrà prevedere da subito gli elementi di mitigazione ambientale che avranno la finalità di ridurre gli impatti in termini paesaggistici. Tale mitigazione dovrà appunto essere garantita per tutta la vita nominale dell’impianto.

Si sottolinea con piacere la disponibilità a ridurre l’area riservata a parco nelle vicinanze di un nucleo abitativo nella frazione di Tizzano e di allontanarsi dalla S.R. 352 - all’altezza dell’abitato di S. Stefano - “uscendo” quindi dall’area soggetta a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004, parte terza, nelle quali non è ammessa, in base al vigente P.R.G.C., l’ubicazione di impianti di produzione di energia elettrica (art. 21 bis delle Norme tecniche di attuazione).

Tuttavia si deve sottolineare come il progetto interessi ancora, in parte, terreni ricadenti in “Zona E4 – degli ambiti di interesse agricolo-paesaggistico” per cui l’Amministrazione si riserva le valutazioni urbanistiche di competenza.

Si fa inoltre presente che, in data 5.10.2021, questa amministrazione ha adottato la Variante n. 29 al P.R.G.C., in corso quindi di definizione, nella quale sono previste, tra l’altro, alcune modifiche che interessano

la realizzazione di parchi fotovoltaici in aree agricole, in particolare in tema di occupazione massima espressa in ettari, oggi portata a 87 Ha totali (circa il 5% dell'intera espansione comunale).

Alla luce di quanto sopra esposto, si rimane in attesa di conoscere, in base alle indicazioni effettuate da tutte le parti in causa, la conclusione finale in materia di screening di procedura di VIA, in capo alla regione.

Distinti saluti.

IL SINDACO

Fabio Pettenà

[Documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs.n.82/2005]